

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (regolamento di base), in particolare gli articoli 8, 9, e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 31 marzo 2005, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tubi senza saldature («TSS»), di ferro o di acciaio («categoria di prodotto allargata») originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina nonché l'inizio di due riesami intermedi sull'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di TSS tubi di ferro o di acciai non legati («categoria di prodotto originaria») originari, tra l'altro, della Russia e della Romania nonché della Croazia e dell'Ucraina.

- (2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 14 febbraio 2005 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 77 del 31.3.2005, pag. 2.

di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso pari a oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale della categoria di prodotto allargata. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

- (3) La Commissione ha avviato di propria iniziativa i riesami intermedi, a norma dell'articolo 11 paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di consentire qualsiasi modifica o abrogazione necessaria per le misure antidumping definitive introdotte dal regolamento n. 2320/97 del Consiglio⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio⁽⁴⁾ sulle importazioni della categoria di prodotto originaria dai seguenti paesi, fra gli altri: Croazia, Romania, Russia e Ucraina («le misure definitive»). La necessità di modifica o di abrogazione può sorgere dal fatto che, qualora si accertasse la necessità di istituire misure per le categorie di prodotto allargate, i prodotti sui quali sono state istituite le misure di cui al regolamento (CE) n. 2320/97 e al regolamento (CE) n. 348/2000, rientrano nelle categorie di prodotto allargate.

1.2. Misure in vigore riguardo alla categoria di prodotto originaria

- (4) Il regolamento (CE) n. 2320/97 ha istituito dazi antidumping sulle importazioni dei tubi in questione originari, tra l'altro, della Romania e della Russia. Con le decisioni 97/790/CE⁽⁵⁾ e 2000/70/CE⁽⁶⁾ sono stati accettati impegni degli esportatori, tra l'altro, della Romania e della Russia. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 della Commissione⁽⁷⁾ è stato deciso, a titolo prudenziale,

⁽³⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2004 (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2005 (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10.